REG. GEN. 106/10
CRON. N. 4273
DECISA IL 8/6/10
DEP. MIN. 2 LUG. 2010
PUBBL. 5 LUG. 2010

722/10
SIL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Matteo Casale — Presidente rel.

Dott. Romano Gibboni — Consigliere

dott.ssa Alessandra Chianese — Consigliere

ha pronunziato all'udienza del 9.6.2010 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 106 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2010 vertente

TRA

TABANO Sinforosa, da Salerno, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cascone, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Michelangelo Testa, n. 11, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Iannone, presso cui è elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n° 38, giusta procura generale alle liti per notar F. Lupo di Roma del 7.10.93 – Rep. N° 22835;

APPELLATO

OGGETTO: Riconoscimento dell'assegno sociale - Appello avverso la sentenza n. 3958/2009 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

per l'appellante: accogliere l'appello, dichiarando la illegittimità del diniego pronunciato dall'Inps e, conseguentemente, riconoscere il diritto di essa appellante a percepire il beneficio assistenziale dell'assegno sociale dalla data di presentazione della domanda (6.7.2007), con la condanna dell'appellato al pagamento dei relativi ratei, con interessi, e delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ad esso procuratore costituito, dichiaratosi anticipante.

per l'appellato istituto: rigettare l'appello perché infondato, con tutte le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con la sentenza n° 3958/2009, pronunziata in data 29.9.2009, rigettava, per carenza di prova del requisito reddituale, la domanda, proposta contro l'Inps da Tabano Sinforosa, di riconoscimento dell'assegno sociale, in relazione all'istanza presentata all'Istituto in data 6.7.2007 ed azionata con ricorso depositato In data 17.2.2009.

Avverso tale sentenza la Tabano proponeva appello contro l'Inps con ricorso depositato in data 21.1.2010, censurando la sentenza impugnata perché erroneamente aveva ritenuto la insussistenza del requisito reddituale, che è, invece, testimoniato dalla documentazione allegata, e rappresentando che al coniuge Martucciello Raffaele il giudice del lavoro di Salerno aveva riconosciuto il beneficio con la sentenza n. 1160/2009, anch'essa allegata.

Chiedeva, pertanto, che venisse accolta la domanda, con la condanna dell'INPS al pagamento della provvidenza dalla domanda e delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.

Il Presidente fissava l'udienza di discussione con decreto del 21.1.2010, notificato unitamente al ricorso agli appellati.

L'Inps, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 16.11.2009, eccepiva la infondatezza del gravame per la correttezza della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello é fondato e va, perciò, accolto con la riforma integrale della sentenza appellata e con il riconoscimento del diritto azionato.

E' doveroso, in primis, evidenziare che la controversia in primo grado ha avuto come unici contraddittori Tabano Sinforosa (attuale appellante) e l'Inps (attuale appellato); con il ricorso introduttivo del giudizio la Tabano, sulla premessa dell'infondatezza della decisione amministrativa di rigetto, per carenza del requisito reddituale ("il totale dei suoi redditi e dei redditi del coniuge è superiore al limite massimo di euro 10.123,36, previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 8.8.95 n. 335 per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2007"), della domanda di assegno sociale, presentata dalla ricorrente il 6.7.2007, comunicata all'interessata con nota Inps datata 12.12.2007, ha chiesto la declaratoria del diritto al beneficio assistenziale, con la condanna dell'Inps al pagamento della provvidenza e delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione.

L'Istituto, con la memoria difensiva depositata in prime cure, dopo aver premesso l'elencazione dei requisiti necessari per ottenere l'assegno sociale, ha insistito nella carenza del possesso di reddito inferiore al minimo ostativo, sostenendo che, come era stato già rilevato dal Comitato Provinciale, la ricorrente non si trovava in stato di bisogno, atteso

a) che la stessa insieme con il marito Martusciello Raffaele erano titolari di impresa edile con quote di partecipazione del 49% e del 51%;

b) che l'impresa non era in crisi, avendo una fiorente attività economica, come risultante dall'ultimo bilancio contabile e dall'ultima dichiarazione dei redditi;

c) che il reddito della Tabano per l'anno 2007, conseguentemente era di gran lunga superiore ai limiti previsti dalla legge, pari ad euro10.123,36 annui.

Il primo giudice, disposti accertamenti tramite la Guardia di Finanza, che ha ottemperato con nota del 7.9.2009 con allegati, ha rigettato la domanda ritenendo carente il requisito reddituale, sulla base delle risultanze dei detti accertamenti, che avevano permesso di stabilire

a) che nell'anno 2007 il reddito dei coniugi superava il limite anzidetto;

b) che per l'anno 2006, pur in presenza di un reddito inferiore ad euro 10.123,36, l'ingente volume di affari svolto dalla società, nonostante la chiusura dell'esercizio in lieve perdita, faceva "deduttivamente" ritenere esistente soltanto sulla carta lo stato di semindigenza paventato;

c) che, solo apparentemente, la richiedente non aveva una casa, giacché viveva in un immobile che era di sua proprietà e che risultava donato alla figlia in data 19.7.2007.

Con il gravame l'istante, sostenendo che le risultanze degli accertamenti coincidevano con quanto sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio anche circa il reddito della società "Martuccielo Costruzioni s.r.l." che non aveva conseguito utili per gli anni 2006 e 2007, tenuto conto

- che la Tabano nell'anno 2006 aveva percepito soltanto un reddito di euro 3.391,00, nell'anno 2007 un reddito complessivo di euro 749,00 e nessun reddito negli anni 2008 e 2009;
- che il coniuge Martucciello Raffaele non era titolare di alcun reddito relativamente agli anni dal 2006 al 2009, come da attestazioni dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Salerno, tanto che il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3000/2009, aveva accolto la domanda dello stesso, riconoscendogli il diritto all'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 7.7.2007;
- che, quindi, il reddito familiare era di sicura inferiore al limite previsto;

insisteva nella domanda disattesa in prime cure.

L'Istituto, in questo grado, ha ribadito la propria posizione, opponendosi alle richieste istruttorie avanzate da controparte.

L'assegno sociale spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre al mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa, mentre la pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l'hanno conseguita fino al gennaio '96, sussistendone le condizioni.

Ai titolari di pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l'assegno sociale, nella misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente dall'epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall'eventualità di aver compiuto i 65 anni di età prima del 1996.

A partire dal 1° febbraio 1996 l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.

In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite.

Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e sordomuti, ai quali l'assegno è sempre

corrisposto in misura intera purché il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale.

A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge 448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti.

Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno.

Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza del suo importo intero.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

Sull'assegno sociale da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente,

mentre, dal 1° luglio diviene influente quello conseguito l'anno precedente.

Al momento della decorrenza dell'assegno si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

Orbene, affrontando la censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata, che attiene, come detto, al requisito reddituale, come previsto per l'assegno sociale, non v' è dubbio che la decisione non è corretta, dal momento che, se pure è stato quanto mai necessario ed apprezzabile l'accertamento istruttorio espletato, attesa la situazione particolare della Tabano, non sono condivisibili le conclusioni assunte dal primo giudice, in quanto basate principalmente su aspetti non rilevanti e non pertinenti nell'ottica della decisione da assumere, che richiede, invece, la considerazione di dati matematici, precisi ed elementari, che non consentono l'ingresso a valutazioni e, peggio ancora, a presunzioni.

Riscontro a quanto andiamo dicendo si rinviene proprio nella prodotta sentenza n. 3000/2009 del Tribunale di Salerno, che, attenendosi ai principi appena riportati, ha riconosciuto il diritto all'assegno sociale in favore del coniuge della Tabano, ritenendo la sussistenza del requisito reddituale alla stregua delle certificazione dell'Agenzia delle Entrate ed non omettendo di considerare, con la Suprema Corte di

Cassazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16859 del 11/08/2005) che dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974) si desume che, nei redditi da computare ai fini della sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, non vanno incluse le entrate patrimoniali prive dei caratteri di obbligatorietà e prevedibilità (nel caso di specie, erogazioni in natura e in denaro percepite a titolo di aiuto volontario da parte dei familiari).

Questa Corte, come detto, ha ritenuto indispensabile ai fini del decidere dissipare ulteriormente le nubi addensate sulla posizione reddituale del coniuge, in quanto, se dalle certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Salerno il 6.2.2009 e l'11.1.2010, risultava che per il Martucciello negli anni 2006 e 2007 vi fosse assenza totale di reddito, dall'accertamento della Guardia di Finanza si ricavava la presenza di redditi in capo allo stesso nei due anni.

L'Ufficio territoriale di Salerno della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito l'assenza di reddito in capo al Martucciello, chiarendo che per lp'anno 2006 il reddito indicato dalla Guardia di Finanza, corrispondente a quello di partecipazione in società esercente attività d'impresa (dichiarato nel quadro intercalare RH, sez, II) era stato interamente compensato da perdite d'impresa del periodo

d'imposta oggetto di dichiarazione (quadro RF), per cui il totale reddito di partecipazione indicato nel rigo RH18 da riportare nel rigo RN1 era pari a zero.

Per l'anno 2007, la situazione finale era identica, dopo che il reddito d'impresa era stato compensato da perdite d'impresa di anni precedenti.

Alla luce di siffatte risultanze, tenuto conto che, come già posto in risalto, vanno considerati, per il fine che ne occupa, i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto, anche la considerazione fatta dal primo giudice in ordine alla donazione della casa di abitazione fatta dalla Tabano alla figlia perde del tutto consistenza, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito della donante.

Ebbene, come appare evidente, alla stregua delle certificazioni rilasciate dalla menzionata Agenzia delle Entrate (e non sulla base di autocertificazioni), cha attestano che nell'anno 2006 i due coniugi hanno realizzato un reddito complessivo di euro 3.391,00 e nell'anno 2007 un reddito complessivo di euro 749,00, sussistendo il prescritto requisito reddituale per la prestazione assistenziale azionata,

all'appellante deve essere riconosciuto il diritto all'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/95, con la condanna dell'Istituto.

A questo punto è doveroso porre in risalto, per completezza, che l'Inps e il beneficiario hanno l'uno l'onere di accertare la permanenza nel tempo del requisito reddituale e l'altra di consentirne l'accertamento (come è ovvio, atteso che non è possibile ottenere attestazioni circa il reddito conseguito se non alla metà dell'anno successivo).

In conseguenza di tutto quanto considerato e valutato, l'appello merita accoglimento come dal dispositivo.

Ritiene, da ultimo, il Collegio, che la natura e la complessità delle questioni trattate, nonché la giustificatezza degli accertamenti eseguiti nell'ambito di una situazione reddituale particolare, impongono la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 106 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2010, promosso da Tabano Sinforosa contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3958/2009 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno:

1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/95, condanna l'Inps al pagamento, in favore della Tabano, dei ratei della prestazione con decorrenza dalla data della domanda, unitamente agli accessori di legge, da liquidarsi a norma dell'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;

2) conferma nel resto l'impugnata sentenza e compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Salerno, 9.6.2010.

Il Presidente estensore

Matteo Casel

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Alda AMODEO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

- 5 LUG. 2010

Depositato nella Cancelleria
della Sezione